

# **Schema di Regolamento per il trasporto, il seppellimento e l'incenerimento di animali d'affezione**

## **Art. 1.**

### **(Disposizioni generali)**

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti pubblici che da soggetti privati. Se pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per cadaveri.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico.

3. In tali cimiteri è consentito l'interro di spoglie animali e la tumulazione o l'interro o infine la dispersione di ceneri delle specie animali seguenti: cani, gatti, piccoli roditori, uccelli da voliera, rettili e pesci ornamentali, qualunque altro animale d'affezione di peso non superiore a Kg. 100.

4. Per spoglia di animale di piccola taglia si intende la spoglia di animale di peso inferiore a 50 Kg.

5. Per spoglia di animale di grande taglia si intende la spoglia di animale di peso inferiore a 100 Kg. e pari o superiore a 50 Kg..

6. Con espressa autorizzazione del servizio veterinario dell'A.USL caso per caso, in relazione alla presenza o meno di reparto speciale a tumulazione aerata, potranno essere sepolti in cimitero pure animali di taglia rilevante, quali cavalli o altro.

## **Art. 2.**

### **(Procedure autorizzative di carattere localizzativo)**

1. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio del permesso di costruzione. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa, oltre che dal deposito di una fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, di importo adeguato alla dimensione del cimitero, stabilito dal comune:

a) relazione idrogeologica della località, con particolare riferimento alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità e alla direzione della falda;

b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi:

1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia, collegamenti viari, ed all'estensione dell'area;

2) la descrizione dell'area dovrà altresì, valutare la compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e succ. modif.;

c) estratto del P.R.G.C. in scala non inferiore a 1:2000 che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, per almeno 200 metri nell'intorno del perimetro cimiteriale con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", nonché della legislazione regionale in materia;

d) l'osservanza della normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici: elettrico, ecc.

e) parere igienico sanitario espresso dal Servizio di igiene e sanità pubblica e servizio sanitario della Azienda Unità Sanitaria Locale (A.USL) competente per territorio.

## **Art. 3.**

### **(Procedure autorizzative di carattere gestionale)**

1. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione sono sottoposti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata dietro parere dell'A.USL competente per territorio, la quale accerterà l'idoneità degli impianti e delle attrezzature, sotto l'aspetto igienico sanitario, avendo particolare cura dell'idoneità sanitaria dei lavoratori.

#### **Art. 4.**

##### **(Disposizioni di carattere localizzativo)**

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere isolato dal centro abitato, mediante la zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica individuata ai sensi dell'articolo 338 del Testo Unico sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate dalla recinzione esterna del cimitero e possono essere ridotte fino a 50 metri, a termini dell'art. 28 legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 50 m.
4. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.
5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato di distinto servizio igienico sia per i visitatori che per i lavoratori; di un locale ad uso ufficio, riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio.
6. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di scheletrizzazione delle spoglie.

#### **Art. 5.**

##### **(Caratteristiche dei terreni)**

1. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
2. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la scheletrizzazione delle spoglie.
3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei o di idonee sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione delle spoglie animali.
4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.

#### **Art. 6.**

##### **(Caratteristiche delle fosse da interro e dei luoghi di destinazione delle ceneri)**

1. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 per i piccoli animali e di almeno cm. 100 per i grandi animali, dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
2. Tra contenitore e contenitore, in verticale, dovrà esservi almeno un franco di 40 cm. di terreno. Tra contenitore e contenitore, in orizzontale, dovrà esservi un franco di almeno 30 cm.
3. Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
4. I vialetti tra le fosse, ove presenti, devono essere larghi almeno 50 cm.
5. Le ceneri derivanti da incenerimento delle carcasse degli animali d'affezione possono essere disperse in forma indistinta in apposito luogo interno al cimitero, generalmente su prato, in ragione di non più di 1 Kg. al metro quadrato ogni anno. Possono essere altresì disperse in natura a cura del proprietario dell'animale.
6. Le urne contenenti le ceneri possono essere conservate in appositi tumuli all'interno del cimitero o nell'abitazione del proprietario dell'animale.

#### **Art. 7.**

##### **(Disseppellimento di spoglie animali)**

1. Il disseppellimento delle spoglie di piccoli animali è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione, riducibile a non meno di 2 anni, laddove siano state utilizzate dentro il contenitore, o nelle immediate vicinanze dello stesso, particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione..
2. Per il disseppellimento delle spoglie di animali di grossa taglia, i termini di cui al comma che precede sono raddoppiati.
3. Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 6 mesi.
4. I termini temporali indicati nei commi precedenti sono assunti in via sperimentale e ove necessario potranno essere variati, alla luce delle risultanze di gestione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5. Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della cessione d'uso dello spazio assegnato, è d'obbligo l'incenerimento dei resti non completamente scheletrizzati e degli ossi.

**Art. 8.**  
**(Soppressione del cimitero)**

1. L'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'A.USL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

2. La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia.

3. È d'obbligo il preventivo disseppellimento generalizzato dei campi di inumazione, con un'escavazione a profondità almeno pari ad 1, 5 quella della fossa stabilita a termini del precedente articolo 6, e l'incenerimento dei resti non ancora scheletrizzati e degli ossi.

**Art. 9.**  
**(Trasporto delle spoglie animali)**

1. Chi effettua professionalmente il trasporto delle spoglie degli animali deve essere autorizzato dal locale servizio veterinario dell'A.USL, in relazione al mezzo utilizzato.

2. Il trasporto delle spoglie di animali d'affezione dal luogo di partenza a quello di destinazione è da svolgersi con contenitore o veicolo furgonato che possieda le seguenti caratteristiche:

a) sia specificamente identificato, autorizzato e registrato dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente;

b) abbia una perfetta tenuta anche per quanto riguarda il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico;

c) sia costituito di materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

d) sia sottoposto annualmente alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da parte del servizio veterinario della A.USL di competenza;

e) sia identificato mediante targa inamovibile di metallo, o di altro idoneo materiale riportante la dicitura "Trasporto di spoglie di animali d'affezione", l'indicazione dell'A.USL di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa A.USL sulla base dell'ordine di registrazione del mezzo;

f) non sia destinato al trasporto di animali vivi, alimenti e altre merci;

g) sia sottoposto a lavaggio e radicale disinfezione almeno una volta al mese nel caso in cui le spoglie siano collocate all'interno di contenitori chiusi, di cui al comma 3. Se il trasporto delle spoglie avviene alla rinfusa, il lavaggio e la disinfezione devono essere fatti dopo ogni utilizzo.

3. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile (come cartone, legno o plastica biodegradabile), atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sia a favorire la scheletrizzazione delle spoglie stesse.

4. Ad ogni contenitore è applicata una targhetta in materiale plastico, con sopra riportato un codice progressivo di identificazione del punto di interrimento e, opzionalmente, il nome dell'animale.

5. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da attestazione di medico veterinario che costituisce autorizzazione al trasporto, la quale escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria, indicante, tra l'altro, il luogo di partenza e quello di destinazione delle spoglie mortali, nonché gli elementi occorrenti per la registrazione di cui all'art. 11, secondo il modello in Allegato 2.

6. Le ceneri di animali devono essere conferite al cimitero in urna di materiale resistente, unitamente all'attestazione di medico veterinario, che costituisce autorizzazione al trasporto.

7. Le urne contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 2 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle.

8. L'attestazione di cui al comma 5 viene rilasciata in 3 copie: la prima resta al medico veterinario, la seconda e la terza seguono le spoglie mortali. Di queste due copie una viene firmata per accettazione dal gestore del cimitero o dell'inceneritore e restituita al vettore con il giorno di arrivo. L'ultima copia, una volta compilata, resta in carico del gestore del cimitero o dell'inceneritore, in quest'ultimo caso se le ceneri non vengono trasferite in cimitero.

**Art. 10.**  
**(Prescrizioni sanitarie per gli addetti ai lavori nel cimitero)**

1. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

#### **Art. 11.**

##### **(Tenuta del registro presenze)**

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare apposito registro, anche a tenuta informatizzata, stampato su moduli vidimati inizialmente ed ogni anno dallo stesso gestore, in cui sono annotati tipo di animale, peso dell'animale, estremi del possessore (cognome, nome, codice fiscale, residenza, estremi documento di identificazione), data di accettazione nel cimitero, punto di interrimento, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione di cui al comma 4 dell'articolo 9.

2. Le certificazioni veterinarie acquisite sono mantenute per almeno 10 anni, nell'ufficio del sito cimiteriale, a disposizione per eventuali controlli.

3. Ogni fossa nei capi di interro deve essere contraddistinta, a cura del gestore del cimitero, da una targhetta costituita di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un codice progressivo di identificazione.

#### **Art. 12.**

##### **(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)**

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento.

#### **Art. 13.**

##### **(Reparto speciale per animali di rilevanti dimensioni)**

1. Le spoglie degli animali di rilevanti dimensioni, previa l'autorizzazione specifica di cui all'articolo 1, se non incenerite, possono essere tumulate in particolare reparto speciale, sito nel cimitero.

2. Il reparto speciale è costituito di uno o più tumuli a tenuta stagna, realizzati in materiale plastico, vetroresina o in cemento armato impermeabilizzato, di adeguate dimensioni, in cui far svolgere in ambiente controllato processi ossidativi, favoriti da apposite sostanze enzimatiche favorevoli alla scheletrizzazione.

3. La chiusura del tumulo è realizzata in materiale che fornisca adeguate caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas, sigillato con materiali silicici o con guarnizioni in gomma.

4. Ogni tumulo comunica con l'esterno solo per l'immissione di aria e per la sua emissione attraverso specifici filtri a secco, a liquidi o misti secco/liquidi.

5. Il tempo di scheletrizzazione è fissato di volta in volta in relazione al peso delle spoglie dell'animale, ma le soluzioni tecniche adottate e le sostanze utilizzate devono essere in grado di procedere alla scheletrizzazione in tempi che vadano da 5 a 10 anni.

6. Al termine del processo di scheletrizzazione le ossa vengono raccolte e seguono quanto stabilito ordinariamente. Il tumulo può venire riutilizzato.

#### **Art. 14.**

##### **(Incenerimento di spoglie animali)**

1. L'incenerimento di spoglie animali può essere di due tipi:

- singolo, quando per le tecniche utilizzate vi possa essere la chiara corrispondenza tra le ceneri prodotte e le spoglie dell'animale introdotto;

- cumulativo, quando le ceneri prodotte possono corrispondere a più spoglie animali.

2. La localizzazione possibile dei forni di incenerimento è in relazione alla quantità potenziale in Kg. di materiale organico che può essere incenerito ogni ora (QH), anche se il ciclo di trattamento dura un periodo di più ore:

a) Le muffole o i forni di piccola dimensione, intendendosi per tali quelli con QH fino ad un massimo di 200 Kg/ora, possono essere installati in laboratori, studi veterinari, istituti universitari, ospedali, cimiteri o altri luoghi idonei allo scopo, purché la valutazione periodica delle emissioni in atmosfera sia inferiore ai valori massimi ammissibili, stabiliti nella tabella in Allegato 1, costituente parte integrante del presente provvedimento.

b) I forni di incenerimento con QH maggiore di 200 Kg./ora, possono essere installati in cimiteri, macelli o altri luoghi idonei allo scopo, purché in applicazione del decreto ministeriale Ambiente di concerto con Sanità ed Industria, Commercio ed Artigianato 19 novembre 1997, n. 503 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari."

3. Per ogni incenerimento eseguito il gestore del forno è tenuto a registrare cronologicamente, anche su supporto informatico, la quantità di materiale organico introdotta nel forno in chilogrammi, il giorno e l'ora di inizio e di conclusione del processo di combustione, le generalità del committente, le generalità di chi ha materialmente condotto il processo di combustione.

4. Annualmente il gestore del forno di incenerimento deve effettuare, a mezzo di laboratori riconosciuti o per il tramite dei servizi di controllo dell'ARPA, una analisi dei fumi che consenta di valutare la rispondenza dei parametri di emissione alle prescrizioni.

**Art. 15.  
(Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata al Servizio veterinario dell'A.USL territorialmente competente.

**Art. 16.  
(Sanzioni)**

1. Ferme restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito, in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 344 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni, e comportano l'emanazione di ordinanza sindacale di merito.

2. Successive e/o reiterate violazioni comportano l'esperimento delle sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale e, ove ritenuto necessario, la proposta di sospensione o revoca dell'autorizzazione. In tal caso la fidejussione viene incamerata dal Comune.

3. I proventi delle sanzioni sono incamerati dall'A.USL di competenza, ai sensi della legge regionale ....., di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Allegato 1**

L'incenerimento di spoglie animali in muffole o forni di piccole dimensioni è consentito in impianti che assicurino il rispetto dei seguenti parametri:

Potenzialità:

Trattamento (anche in ciclo prolungato) di non più di 200 chilogrammi ogni ora, con ciclo continuo o discontinuo.

Emissioni in atmosfera:

· Limiti di emissione riferiti all'11% di O<sub>2</sub> in condizioni normali (273K 101,3 kPa gas secco):

- Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	100
- HCl	mg/Nm <sup>3</sup>	100
- CO	mg/Nm <sup>3</sup>	100 inteso come media oraria
- SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	300
- COT	mg/Nm <sup>3</sup>	20

· Monitoraggio e Misura delle Emissioni: È richiesto un controllo in continuo per il CO, O<sub>2</sub> e Temperatura misurati in uscita al camino; è inoltre richiesto una misurazione continua e registrazione di O<sub>2</sub> e Temperatura nella camera secondaria di combustione. Devono inoltre essere effettuate analisi periodiche al camino dei suddetti parametri almeno ogni 12 mesi.

Per impianti fissi:

La temperatura dei fumi nella camera secondaria di combustione deve essere mantenuta, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, a non meno di 850° C.

Il tempo di permanenza dei fumi nella zona secondaria di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, non deve essere inferiore a 2 secondi.

Per impianti mobili

La temperatura dei fumi nella camera secondaria di combustione deve essere mantenuta, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, a non meno di 1000° C.

Il tempo di permanenza dei fumi nella zona secondaria di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, non deve essere inferiore a 1 secondo alla temperatura di almeno 1000° C.

## Allegato 2

Indicazioni estese del medico veterinario o timbro

Oggetto: Art. 9 del regolamento per il trasporto, il seppellimento e l'incenerimento di animali d'affezione, approvato con .....

### AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E AL TRASPORTO DI SPOGLIE ANIMALI D'AFFEZIONE

RICHIAMATO l'articolo 9 del regolamento in oggetto

SI AUTORIZZA

Il trasporto e:

la sepoltura

l'incenerimento ed il successivo trasporto delle ceneri

da \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

[da compilare solo per incenerimento]

per l'incenerimento ed il successivo affidamento delle ceneri per la:

sepoltura o dispersione nel cimitero di \_\_\_\_\_

dispersione in natura o custodia a cura del possessore

delle spoglie dell'animale d'affezione \_\_\_\_\_ (1)

di \_\_\_\_\_ (2) taglia, avendo peso di \_\_\_\_\_ Kg.

per il quale si attesta l'assenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria, possedute dal/dalla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ )

residente a \_\_\_\_\_ (4) in \_\_\_\_\_ (5)  
codice fiscale \_\_\_\_\_ identificato/a con documento \_\_\_\_\_ (6)

a mezzo di vettore autorizzato al trasporto di spoglie animali.

\_\_\_\_\_ (7) Firma \_\_\_\_\_ Timbro

(1) Indicare il tipo di animale (es. cane, gatto, ecc.)

(2) Indicare se piccola, grande, rilevante

(3) Cognome e Nome

(4) Località, Provincia o Stato, se diverso dell'Italia

(5) Via, Piazza, ecc.

(6) Carta di identità N° ... rilasciata da ... ; Passaporto N° rilasciato da ...

(7) Luogo e data

[Spazio riservato al gestore del cimitero o dell'inceneritore]

La spoglia dell'animale in questione è stata accolta nel cimitero/nell'inceneritore di \_\_\_\_\_

per procedere a:

inumazione in campo \_\_\_\_\_ con codice identificativo \_\_\_\_\_

tumulazione in \_\_\_\_\_ con codice identificativo \_\_\_\_\_

incenerimento effettuato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e con riconsegna delle ceneri in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

IL GESTORE DEL CIMITERO

\_\_\_\_\_ (8) Firma \_\_\_\_\_

Timbro

La presente autorizzazione è da compilare in 3 copie:

- una resta al medico veterinario;
- una viene firmata per accettazione dal gestore del cimitero, con data di arrivo, e consegnata al vettore;
- l'ultima copia, compilata dal gestore, viene archiviata nel cimitero.

(8) Luogo e data